

PATRONATO A.C.A.I.

Statuto

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE

Il Patronato ACAI è promosso dalla Associazione Cristiana Artigiani Italiani - Centro Nazionale Artigianato per il patrocinio e la tutela sociale gratuita nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, dei pensionati e di tutti i cittadini, nei termini e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di legge in vigore.

Il Patronato ACAI con sede legale in Roma, Piazza Capranica n. 78 svolge la sua attività in tutto il territorio della Repubblica ed anche all'estero per tramite dei propri uffici centrali e periferici.

ARTICOLO 2 SCOPO DELL'ENTE

Il Patronato ACAI svolge:

1. attività di informazione, di assistenza e di tutela, con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi, presenti nel territorio dello Stato, e dei loro superstiti aventi causa, per il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione ed emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni ed enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da stati esteri nei confronti di cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero;
2. attività di informazione e consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti ed aventi causa, relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della sua responsabilità civile anche per eventi infortunistici;
3. attività di cura dello svolgimento di pratiche occorrenti per la previdenza volontaria, facoltativa o libera;
4. attività di assistenza dei lavoratori emigrati ed immigrati per il riconoscimento dei loro diritti previdenziali ed assistenziali;
5. attività di assistenza dei lavoratori autonomi e dipendenti nello svolgimento di quanto necessario per l'espletamento delle pratiche con tutte le amministrazioni e gli istituti pubblici;
6. attività di raccolta dati, di promozione di studi e di avanzamento di proposte di applicazione e di perfezionamento delle leggi sociali, per iniziativa propria o in collaborazione con altri Enti di Patronato;
7. attività di tutela dei lavoratori e dei loro aventi causa, emigrati o in servizio all'estero, per il conseguimento dei loro diritti assistenziali, assicurativi e previdenziali, acquisiti anche fuori del territorio nazionale con particolare riguardo al rispetto dei regolamenti comunitari, convenzioni ed accordi internazionali;
8. attività di promozione della divulgazione tra i lavoratori delle norme riguardanti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;
9. attività di promozione di iniziative di tutela civica e di prevenzione, servizi di accoglienza, di assistenza e di integrazione nei confronti di lavoratori e cittadini, italiani e stranieri in particolare stato di bisogno; a tal fine

- interviene sugli organismi pubblici e privati preposti all'assistenza e alla sicurezza sociale;
10. attività di cura della formazione e dell'aggiornamento degli operatori del Patronato;
 11. attività di divulgazione a mezzo stampa e degli organismi di informazione dell'attività dell'Istituto e delle iniziative intese ad aggiornare i lavoratori in materia di assistenza e previdenza, sia in Italia che all'estero;
 12. ogni altra attività di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152, nonché ai sensi del Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008, così come modificati ed integrati dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Tutte le attività indicate dal presente articolo sono svolte a titolo gratuito, salve le eccezioni di legge.

ARTICOL03 RAPPORTO DI LAVORO E RELATIVE INCOMPATIBILITA'

Per lo svolgimento delle proprie attività operative, il Patronato ACAI si avvale esclusivamente di lavoratori subordinati dipendenti dal patronato o comandati dalla organizzazione promotrice e dalle sue articolazioni territoriali.

ARTICOL04 RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

Conformemente a quanto disposto dall'art. 6 della Legge 30 marzo 2001, n. 152, il Patronato ACAI può avvalersi, occasionalmente, di collaboratori che operino in modo volontario e gratuito esclusivamente per lo svolgimento dei compiti di informazione, di istruzione delle pratiche, nonché di raccolta e consegna delle pratiche agli assistiti ed agli operatori o, su indicazione di quest'ultimi, ai soggetti erogatori delle prestazioni. In ogni caso, ai collaboratori di cui al presente comma non possono essere attribuiti poteri di rappresentanza degli assistiti. Resta fermo il diritto dei collaboratori al rimborso delle spese autorizzate secondo accordo ed effettivamente sostenute e debitamente documentate, per l'esecuzione dei compiti affidati. Le modalità di svolgimento delle suddette collaborazioni devono risultare da accordo scritto validato dal competente Ispettorato Territoriale del Lavoro e per l'estero dalle autorità consolari e diplomatiche.

ARTICOLO 5 ATTIVITÀ DI CONSULENZA, DI ASSISTENZA, DI TUTELA E DI PATROCINIO IN SEDE GIUDIZIARIA

Il Patronato ACAI non può assumere in rapporto di lavoro subordinato medici ed avvocati incaricati di prestare la loro opera professionale negli uffici centrali e periferici.

Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare la stipula di contratti d'opera professionali con professionisti per l'assistenza, la consulenza e il patrocinio.

Per quanto non espressamente riportato, si fa riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della Legge 30 marzo 2001, n. 152.

ARTICOLO 6 ORGANI DEL PATRONATO ACAI

Sono organi del Patronato ACAI:

- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio dei Sindaci.

ARTICOLO 7 IL PRESIDENTE

Il presidente è nominato dal Consiglio Nazionale dell'Associazione Cristiana Artigiani Italiani ed ha la rappresentanza legale, giudiziale ed extragiudiziale dell'Ente.

Spetta al Presidente:

- a. Convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- b. determinare le materie da portare alla discussione dell'organo predetto e vigilare sulla esecuzione delle sue deliberazioni.
- c. Firmare gli atti ed i documenti che comportano gli impegni dell'Istituto;
- d. Adottare in caso di urgenza provvedimenti di natura organizzativa ed operativa di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione;
- e. deliberare le assunzioni, i licenziamenti, le nomine, le rimozioni, gli avanzamenti di carriera del personale impiegatizio e del personale tecnico, sia per gli uffici centrali che per quelli periferici e determinare il trattamento economico in relazione alle tabelle approvate dal consiglio, provvedimenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione;
- f. autorizzare i pagamenti di ordinaria e straordinaria amministrazione, provvedimenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione;

In caso di impedimento allo svolgimento delle proprie funzioni, il Vice Presidente è designato a farne le veci secondo le modalità di cui all'atto di nomina.

ARTICOLO 8 COMPITI DEL PRESIDENTE E RELATIVE ATTRIBUZIONI

Il Presidente cura altresì:

- i rapporti con le amministrazioni in genere; i rapporti con gli istituti di credito;
- i rapporti con l'ente promotore;
- la redazione del bilancio preventivo e consuntivo e ne presenta relazione al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 9 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E RELATIVE ATTRIBUZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- a) Il Presidente del Patronato, nominato ai sensi dell'art. 7;
- b) 8 consiglieri, nominati dal Consiglio Nazionale dell'Associazione Cristiana Artigiani Italiani - Centro Nazionale Artigianato ;
- c) Il Presidente *pro tempore* dell'Associazione A.C.A.I., cui è riservato un posto all'interno del Consiglio di Amministrazione, con voto deliberativo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione in via esclusiva:

1. la nomina del Vice Presidente;
2. la nomina del Direttore Generale;
3. stabilire il regolamento interno per lo svolgimento delle attività ad esso demandate dal presente statuto, nonché definire e determinare il modello organizzativo relativo alle sedi territoriali di patronato;
4. approvare il bilancio preventivo e consuntivo del Patronato ACAI nonché le operazioni di storno tra i vari capitoli di bilancio;
5. deliberare per l'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili, urbani e rustici, nonché l'eventuale trasformazione di detti beni;
6. fissare le direttive in ordine generale per il raggiungimento delle finalità del Patronato ACAI per l'attuazione dei rapporti con gli organi dello Stato, le Organizzazioni Sindacali e gli istituti previdenziali e assistenziali;
7. approvare il regolamento organico del personale nel quale saranno stabilite le norme per l'assunzione, il trattamento economico e di carriera e quello di previdenza e di quiescenza;
8. deliberare sull'accettazione delle donazioni e lasciti a favore del Patronato ACAI;
9. deliberare sulle proposte di modifiche dello statuto;
10. esaminare le risultanze delle ispezioni e degli accertamenti disposti sulle sedi periferiche dal presidente e dal Vice Presidente e deliberare sui provvedimenti da adottare;
11. determinare i compensi per attività e prestazioni professionali;
12. deliberare, in caso di particolari ed accertate esigenze di cassa, il ricorso al credito bancario;

ARTICOLO 10 IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi, compreso il Presidente.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci ed i componenti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio Nazionale dell'Associazione Cristiana Artigiani Italiani - Centro Nazionale Artigianato.

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 30 marzo 2001, n. 152, i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, secondo le disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 11 COMPITI DEL COLLEGIO SINDACAL E E RELATIVE ATTRIBUZIONI

Spetta ai Sindaci:

1. rivedere e controllare le scritture contabili;
2. fare ispezioni e riscontri di cassa;
3. esaminare il bilancio preventivo e consuntivo, relazionando al Consiglio di Amministrazione.

I Sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili.



ARTICOLO 12

DURATA DEL MANDATO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELL'ENTE E RELATIVA SCADENZA

I componenti del Consiglio di Amministrazione, e del Collegio Sindacale restano in carica 5 (cinque) anni e possono essere riconfermati, salvo revoca da parte del Consiglio Nazionale dell'Associazione Cristiana Artigiani Italiani.

La durata degli incarichi viene interrotta in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Nazionale che ha effettuato le nomine.

ARTICOLO 13

QUORUM DI COSTITUZIONE E DELIBERATIVO DEGLI ORGANI DELL'ENTE

Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente del CdA.

Per l'adozione dei provvedimenti di proposta di modifica dello statuto è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Le proposte di modifica dello Statuto sono approvate dal CdA.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in via ordinaria, almeno ogni tre mesi e/o in termini più brevi se il Presidente lo ritiene necessario o qualora ci sia la richiesta di almeno i due terzi del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14

IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale è a capo di tutti i servizi della sede centrale e della struttura organizzativa, di cui all'art. 15 del presente Statuto.

ARTICOLO 15

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del D.M. 193 del 2008, il Patronato ACAI esplica la propria azione assistenziale attraverso la propria struttura organizzativa articolata in sede centrale e sedi periferiche, ovvero, sedi regionali, ove esistenti, sedi provinciali e zonali in Italia e sedi operative all'estero.

Per sede centrale si intende la Direzione Generale.

La sede centrale, ovvero la Direzione Generale, ha il compito di programmare, coordinare e controllare l'attività dell'intera struttura organizzativa, nonché di garantire l'efficienza e la qualità dei servizi previsti dalla legge, in conformità e secondo le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, del D.M. 193 del 2008.

Le sedi regionali, ove istituite, hanno il compito di coordinare l'attività interprovinciale. In conformità e secondo le disposizioni di cui all'art. 7, comma 3, del D.M. 193 del 2008.

La sede provinciale è ubicata nel capoluogo di provincia, salvo le limitate deroghe previste ed autorizzate dall'organo di vigilanza. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, del D.M. 193 del 2008.

La sede centrale, ovvero la Direzione Generale, potrà deliberare l'apertura di nuove sedi periferiche anche in condivisione con l'Associazione promotrice ACAI, sentiti i Presidenti Provinciali ACAI delle provincie interessate.

Alle sede centrale, ovvero, la Direzione Generale, agli uffici regionali, provinciali, zonalì ed esteri sono addetti operatori e responsabili indicati all'art. 6, comma 1, L.152/2001, che svolgono l'attività prevista dalla legge medesima e a cui spetta dare esecuzione alle disposizioni impartite dalla Direzione Generale, nella figura del Direttore Generale.

ARTICOLO 16 DOTAZIONI FINANZIARIE E MEZZI ECONOMICI

Alle spese occorrenti per il proprio funzionamento il Patronato ACAI provvede:

- con i finanziamenti e le entrate previsti dalla Legge 30 marzo 2001, n. 152;
- con i contributi della Associazione Cristiana Artigiani Italiani - Centro Nazionale Artigianato;
- con eventuali contributi delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni, degli altri Enti o Istituti locali, nazionali, comunitari ed esteri;
- con eventuali lasciti o donazioni.

L'esercizio finanziario del Patronato ACAI si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 novembre sarà compilato ed approvato il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario seguente; entro il 31 marzo sarà compilato ed approvato il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

ARTICOLO 17 SCIoglimento

In caso di scioglimento il Patronato ACAI sarà sottoposto alla procedura di liquidazione prevista dall'art. 16 della Legge 30 marzo 2001, n. 152.

ARTICOLO 18 MODIFICHE DELLO STATUTO e DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente statuto e le eventuali successive modificazioni devono essere sottoposti all'approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Patronato ACAI assume l'obbligo di apportare allo statuto le modifiche e le aggiunte che saranno ritenute necessarie dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l'effetto di leggi e regolamenti nazionali, regionali e/o locali e comunitari, dando mandato al Presidente di provvedervi. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le norme di legge in materia, comunitarie, nazionali e regionali e, in particolare, le disposizioni della Legge 30 marzo 2001, n. 152 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

